



Sede Legale Viale Strasburgo n.233
90146 Palermo Tel 0917801111
P.I. 05841780827

U.O.C. Risorse Umane
Telef. 091 7808791

Allegato 1

SCA BENTÀ 04/04/2024

Risp. alla nota n. _____

Palermo li 19-04-2024

del _____

Prot. n. 748/RU

Oggetto: **Avviso per la concessione dei permessi studio, ex art. 62 del C.C.N.L. del 02/11/2022 Area Comparto Anno scolastico e Accademico 2023/2024**

Si rende noto che è indetto avviso per la concessione dei permessi retribuiti fino ad un massimo di 150 ore annue per il diritto allo studio ai sensi dell'ex art. 62 CCNL del 02/11/2022.

Si precisa inoltre che per l'anno scolastico e l'anno accademico 2023/2024 il limite massimo del 3% dei dipendenti sia tempo indeterminato che determinato in ragione dell'appartenenza di ciascun ruolo, è stato quantificato come segue:

RUOLO	Posti disponibili
Sanitario	39
Sociosanitario	7
Amministrativo	6
Tecnico	6
Totale	58

Considerato che il citato art. 62, del C.C.N.L. del 02/11/2022 relativamente alla concessione di permessi retribuiti ai dipendenti, in servizio a tempo indeterminato, che intendono frequentare corsi di studio diretti ad elevare il proprio livello culturale, prevede quanto segue:

- Ai dipendenti sono concessi – anche in aggiunta alle attività formative programmate dall'Azienda o Ente – permessi retribuiti, nella misura massima individuale di 150 ore per ciascuno anno solare e nel limite massimo, arrotondato all'unità superiore, del 3% del personale in

servizio a tempo indeterminato presso ciascuna Azienda o Ente all'inizio di ogni anno;

- I permessi di cui al comma 1 spettano anche i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore a sei mesi continuativi, comprensivi anche di eventuali proroghe. Nell'ambito del medesimo limite percentuale già stabilito dal comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, essi sono concessi nella misura massima individuale di cui al medesimo comma 1, riproporzionata alla durata temporale, nell'anno solare di riferimento, del contratto a tempo determinato stipulato;
- I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 2, che non si avvalgono dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, possono fruire dei permessi di cui all'art. 10 della legge n. 300 del 1970
- I permessi di cui al comma 1 sono concessi per la partecipazione ai corsi, svolti anche in modalità telematica, destinati al conseguimento di titoli di studio universitari, post-universitari compreso ciclo di dottorato di ricerca qualora non svolto in congedo, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico nonché per sostenere i relativi esami
- Il personale di cui al presente articolo interessato ai corsi ha diritto all'assegnazione ai turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi stessi e la preparazione agli esami e non può essere obbligato a prestazioni di lavoro straordinario né al lavoro nei giorni festivi o di riposo settimanale. Nell'ambito della contrattazione integrativa, per il conseguimento di particolari attestati o corsi di perfezionamento anche organizzati dall'Unione Europea, finalizzati alla acquisizione di specifica professionalità ovvero corsi di formazione in materia di integrazione dei soggetti svantaggiati sul piano lavorativo nel rispetto delle priorità di cui al comma 6;
- Qualora il numero delle richieste superi il limite massimo del 3 % di cui al comma 1, la concessione dei permessi avviene secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) Dipendenti che frequentino l'ultimo anno del corso di studi e, se studenti universitari o post-universitari, abbiano superato gli esami previsti dai programmi relativi agli anni precedenti;
 - b) Dipendenti che frequentino per la prima volta gli anni di corso precedenti l'ultimo e successivamente quelli che, nell'ordine, frequentino, sempre per la prima volta, gli anni ancora precedenti

escluso il promo, ferma restando, per gli studenti universitari e post-universitari, la condizione di cui alla lettera a);

- c) dipendenti ammessi a frequentare le attività didattiche, che non si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) nonché i dipendenti di cui al comma 12;

- Nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 6, la precedenza è accordata, nell'ordine, ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post-universitari o che frequentino i corsi di cui al comma 12;
- Qualora a seguito dell'applicazione dei criteri indicati nei comma 6 e 7 sussista ancora parità di condizioni, sono ammessi al beneficio i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso e, in caso di ulteriore parità, secondo l'ordine decrescente di età. Ulteriori condizioni che diano titolo a precedenza sono definite dalla contrattazione integrativa;
- Per la concessione dei permessi di cui al presente articolo i dipendenti interessati debbono presentare, prima dell'inizio dei corsi, il certificato di iscrizione e, al termine degli stessi, l'attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti anche se con esito negativo. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, con ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato;
- Nel caso in cui il conseguimento del titolo preveda l'esercizio di un tirocinio, l'azienda o ente potrà valutare con il dipendente, nel rispetto delle incompatibilità e delle esigenze di servizio, modalità di articolazione della prestazione lavorativa che facilitano il conseguimento del titolo stesso;
- Per sostenere gli esami relativi ai corsi indicati nel comma il dipendente in alternativa ai permessi previsti nel presente articolo può utilizzare, per il solo giorno della prova, anche i permessi giornalieri retribuiti previsti appositamente dal presente CCNL, per la partecipazione agli esami;
- Ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, ai sensi del comma 1, iscritti a corsi universitari con lo specifico status di studente a tempo parziale, i permessi per motivo di studio sono concessi in misura ridotta, in proporzione al rapporto tra la durata ordinaria del corso di laurea rispetto a quella stabilita per il medesimo corso per lo studente a tempo parziale;

- Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 48 (diritto allo studio) del CCNL del 21 Maggio 2018;
- per ottenere il permesso retribuito, i dipendenti interessati dovranno presentare domanda al Commissario Straordinario entro il termine ultimo di 45 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso all'albo dell'Ente e sul sito Web;
- nei limiti dei posti che rimarranno vacanti saranno ammessi le istanze per iscrizione ai corsi con inizio entro il 30 Giugno 2024 ;
- l'istanza dovrà essere redatta in carta libera utilizzando il fac-simile allegato al presente avviso, alla stessa dovrà essere obbligatoriamente allegato il certificato di iscrizione al corso di studi che si intende frequentare in originale o in copia autenticata, ai sensi del DPR 445/2000;
- per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alla disciplina contrattuale vigente, nonché a quanto disciplinato dal Regolamento Aziendale;
- Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi alla Unità Operativa Complessa Risorse Umane – Viale Strasburgo 233 Tel 091/ 7808791 (Sig.ra Campagna Eleonora)
-

Il Commissario Straordinario
Dott. Roberto Colletti

